

(N. 1576)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 giugno 1956 (V. Stampato N. 2261)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409 e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, i termini previsti dagli articoli 4, 25

e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, sono prorogati al 30 giugno 1960.

Art. 2.

Il termine previsto dal 2° comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è fissato al 30 giugno 1960.